Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. 25-3302

Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020: modifiche alla DGR del 29 marzo 2016, n. 21-3089 in attuazione del reg. (UE) 761 del 13 maggio 2016.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e s.m.i. da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerati in particolare l'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (paragrafi 1-8), anche denominata Misura 10 e l'articolo 29 "Agricoltura biologica" del citato reg. (UE)1305/2013, anche denominata Misura 11;

verificato che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune individua agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione;

visti i termini per la presentazione delle domande di pagamento, delle domande di modifica e gli altri termini previsti dai regolamenti (UE) n. 640 e n. 809 della Commissione in data 11 marzo 2014 e s.m.i.;

tenuto conto in special modo dell'articolo 13, paragrafo 1 del reg. (UE) 809 del 2014 e s.m.i che concede agli Stati membri di fissare il termine ultimo per la presentazione, tra l'altro, delle domande di pagamento non oltre il 15 maggio di ogni anno, ad eccezione degli Stati membri Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia che possono fissare lo stesso termine non oltre il 15 giugno;

tenuto conto inoltre, dell'articolo 15, paragrafo 2 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. che prevede che le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento siano comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 31 maggio dell'anno di cui trattasi;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 21-3089 del 29/03/2016 mediante la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione nel 2016 di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della Misura 10 e della Misura 11 del PSR 2014-2020, che costituiscono oggetto del sostegno, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del reg. (UE) 1305/2013;

considerato il punto 7 del dispositivo della citata DGR n. 21-3089 del 29.03.2016 che ha precisato:

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento iniziali al 16 maggio 2016 in osservanza dell'art. 13 del reg. (UE)809/2014 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 12 del reg. (UE) 640/2014 (a causa della coincidenza del 15/5 con un giorno festivo),
- il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica al 31 maggio 2016 in osservanza dell'art. 15 del reg. (UE)809/2014 e s.m.i.;

tenuto conto, inoltre, che in applicazione del punto 7 del dispositivo della citata DGR n. 21-3089 del 29.03.2016 il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione agricoltura ha adottato le procedure per l'approvazione del bando della Misura 10 mediante la DD n. 248 del 21/04/2016 e per l'approvazione del bando per la Misura 11 mediante la DD n. 249 del 21/04/2016;

preso atto del reg. di esecuzione (UE) n. 761 in data 13/5/2016 della Commissione recante deroga al reg. (UE)809/2014 e s.m.i., relativamente al 2016, per quanto riguarda in particolare:

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento,
- il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda di pagamento;

considerato che la deroga concessa dall'articolo 1 del suddetto reg. (UE) n. 761 del 13/05/2016 consente di posticipare il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 1 (presentazione delle domande di pagamento) del reg. (UE) n. 809/2014 ad una data non successiva al 15 giugno 2016;

considerato, inoltre, che la deroga concessa dall'articolo 2 del suddetto del reg. (UE) n. 761 del 13/05/2016 consente di posticipare il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 (presentazione delle comunicazioni di modifica alle domande di pagamento) del reg. (UE) n. 809/2014 ad una data non successiva al 15 giugno 2016;

preso atto del parere della Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha espresso in data 2 maggio 2016 l'intenzione di fornire un fattivo contributo al fine di velocizzare l'adozione della modifica del Regolamento 809/2014 di cui trattasi, come da comunicazione agli atti della Direzione Agricoltura;

ritenuto opportuno modificare, anche in attuazione della deroga disposta dal suddetto regolamento (UE) n. 761 del 13.05.2016 ed in conformità alle indicazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il punto 7 del dispositivo della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 nel modo seguente:

- il testo "il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento iniziali è il *16 maggio 2016*, ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e dell'articolo 12 del reg. (UE) 640/2014 della Commissione "viene sostituito dal seguente
- "il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento iniziali è il *15 giugno 2016*, in deroga all'art. 13 del reg. (UE) n. 809/2014, come stabilito dall'art. 1 del reg. (UE) 761 del 13.05.2016 ";
- il testo "il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica è il *31 maggio 2016*, ai sensi dell'articolo 15 del reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione" viene sostituito dal seguente
- "il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica è il *15 giugno 2016*, in deroga all'articolo 15 del reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, come stabilito dall'art. 2 del reg. (UE) 761 del 13.05.2016".

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

- in attuazione della deroga disposta dal reg. di esecuzione (UE) 761 in data 13/5/2016 della Commissione europea, di modificare il punto 7 del dispositivo della DGR n. 21-3089 del 29.03.2016 nel modo seguente:
- il testo "il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento iniziali è il *16 maggio 2016*, ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e dell'articolo 12 del reg. (UE) 640/2014 della Commissione "viene sostituito dal seguente
- "il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento iniziali è il *15 giugno 2016*, in deroga all'art. 13 del reg. (UE) n. 809/2014, come stabilito dall'art. 1 del reg. (UE) 761 del 13/05/2016 ";
- il testo: "il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica è il *31 maggio 2016*, ai sensi dell'articolo 15 del reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione" viene sostituito dal seguente
- "il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica è il *15 giugno 2016*, in deroga all'articolo 15 del reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, come stabilito dall'art. 2 del reg. (UE) 761 del 13/05/2016;
- di demandare alla Direzione Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Contro la presente deliberazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)